

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 47

DEL 22 novembre 2023





Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

23_47_1_DPR_1_519_1_TESTO_016

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 13 novembre 2023, n. 519

Delega di funzioni di datore di lavoro, conferita ai sensi dell'art. 16 del DLgs. 81/2008 e s.m.i., e delega in materia di prevenzione incendi per gli interventi di cui all'Ordinanza PCM n. 3702/2008 e s.m.i., art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), ove di competenza della Concessionaria autostradale Autostrade Alto Adriatico Spa.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008, è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4, nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, successivamente prorogato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fino al 31 dicembre 2024;

VISTA l'Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;

VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702;

VISTO il Decreto del Commissario delegato n. 455 di data 30 settembre 2021, con cui veniva nominato "Delegato del Datore di Lavoro" il geom. Zorro Grattoni, per gli interventi di cui all'Ordinanza P.C.M. n. 3702/2008, art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), ove di competenza della Concessionaria autostradale S.p.A. Autovie Venete, con conseguente attribuzione di funzioni;

ATTESO che, a seguito della sottoscrizione il 27 giugno 2023 dell'atto di subentro da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, della Società S.p.A. Autovie Venete e della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., quest'ultima è subentrata nella concessione autostradale alla S.p.A. Autovie Venete;

RICORDATO che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. prot. 13724 del 14 marzo 2023, ha precisato che ritiene percorribile la soluzione interpretativa volta a leggere come riferiti alla nuova concessionaria subentrante Autostrade Alto Adriatico S.p.A. tutti gli adempimenti connessi alla conclusione delle opere, ivi inclusi gli oneri economici, ascritti dall'OPCM n. 3702/2008 alla S.p.A. Autovie Venete;

RICORDATO il Decreto del Commissario delegato n. 507 dell'8 giugno 2023 con cui sono stati confermati i provvedimenti di nomina conseguente all'efficacia delle disposizioni previste dall'art. 13 bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

VISTO che a seguito dell'intervenuto passaggio della Concessione autostradale da S.p.A. Autovie Venete a Autostrade Alto Adriatico S.p.A. in data 1° luglio 2023, il Consigliere geom. Zorro Grattoni è stato

nominato nel Consiglio di Amministrazione di quest'ultima Società, ed ha quindi rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione di S.p.A. Autovie Venete;

CONSIDERATO che in ragione della molteplicità e complessità giuridica degli impegni e dei doveri richiesti nell'ambito dell'organizzazione della struttura del Commissario delegato ed in relazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed alla prevenzione incendi, sono richieste professionalità specifiche di tipo organizzativo e gestionale, adeguatezza di assetti organizzativi e gestionali, localizzazione dell'impegno organizzativo e gestionale, oltreché la possibilità di immediati e concreti interventi operativi;

CONSIDERATO che il geom. Zorro Grattoni, ha già svolto la funzione di "Delegato del Datore di Lavoro" con esclusione degli obblighi del datore di lavoro non delegabili ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008, oltre alla delega in materia di prevenzione incendi, relativamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., ove di competenza della Concessionaria autostradale S.p.A. Autovie Venete, dal 30/09/2021 al 05/07/2023;

CONSIDERATO che il geom. Zorro Grattoni, come infra generalizzato è persona qualificata, tecnicamente capace, esperta, competente in forza degli studi compiuti e dell'esperienza lavorativa maturata nel settore della salute e sicurezza del lavoro e della prevenzione incendi come si evince anche dal curriculum vitae acquisito agli atti al prot. Commissario Atti/1249 del 07/11/2023;

DECRETA

1. di revocare il Decreto del Commissario delegato n. 455 di data 30 settembre 2021;
2. di conferire, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/2008, al geom. Zorro Grattoni, nato a Udine (UD) il 09.09.1964 e residente a San Giovanni al Natisone (UD) Via Puccini n. 63/2, codice fiscale GRTZRR-64P09L483S, la delega di funzioni del datore di lavoro con conseguente nomina dello stesso quale "Delegato del Datore di Lavoro" con esclusione degli obblighi del datore di lavoro non delegabili ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008, nonché di attribuire al medesimo la delega in materia di prevenzione incendi, relativamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., ove di competenza della Concessionaria autostradale Autostrade Alto Adriatico S.p.A., conferendogli mandato all'integrale osservanza e rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui prevenzione incendi e gestione delle emergenze anche con riguardo ai relativi poteri di spesa;
3. di attribuire, in virtù di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., al geom. Zorro Grattoni, in qualità di "Delegato del Datore di Lavoro" e delegato in materia di prevenzione incendi, relativamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., ove di competenza della Concessionaria autostradale Autostrade Alto Adriatico S.p.A., i poteri concernenti l'organizzazione della struttura amministrativa in materia di lavoro, di igiene, di prevenzione e sicurezza, propri del datore di lavoro, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sia con riguardo all'attività che si svolge presso la sede della struttura commissariale sia al di fuori della stessa, con facoltà di conferire tali poteri a terzi, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 16, comma 3 bis, del sopra citato Decreto, fermo restando l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite; le eventuali funzioni delegate dal geom. Zorro Grattoni a terzi non potranno essere ulteriormente delegate dagli stessi;
4. al fine di adempiere alle disposizioni sopra indicate, nell'ambito della realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., ove di competenza della Concessionaria autostradale Autostrade Alto Adriatico S.p.A., il geom. Zorro Grattoni deciderà in piena autonomia, con poteri di spesa da gestire secondo le procedure in essere, e senza necessità di preventiva autorizzazione per lo svolgimento delle funzioni a lui delegate, nell'ambito dei quadri economici degli interventi in oggetto, e potrà avvalersi del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autostrade Alto Adriatico S.p.A., con obbligo di relazione semestrale sulle attività svolte;
5. di allegare al presente provvedimento l'elenco di maggiore dettaglio delle attribuzioni ascritte al geom. Zorro Grattoni, nonché l'accettazione della nomina da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 81/08;
6. di corrispondere al geom. Zorro Grattoni un compenso onnicomprensivo annuo, per l'espletamento delle funzioni di cui al presente provvedimento, pari a 35.000,00 (trentacinquemila/00) euro, oltre oneri previdenziali ed Imposta sul Valore Aggiunto, come previsti dalla normativa vigente, a valere sui quadri economici degli interventi in oggetto ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i.;
7. di stabilire che sarà adottato dal Commissario delegato ogni provvedimento conseguente alla suddetta nomina, in esito all'efficacia della medesima.

Il presente Decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

FEDRIGA

23_47_1_DPR_1_519_2_ALLEGATO_016

ALLEGATO n. 1

Al geom. Zorro Grattoni, nato a Udine (UD) il 9 settembre 1964, e residente a San Giovanni al Natisone (UD) Via Puccini n. 63/2, C.F. GRTZRR64P09L483S (nel seguito, per brevità, anche il **"Delegato"**), come indicato nel Decreto del Commissario delegato n. 519, viene conferita, a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione dello stesso Decreto n. 519 e sua contestuale accettazione scritta, delega all'integrale osservanza e rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui prevenzione incendi e gestione delle emergenze, ad eccezione delle attività non delegabili del Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 17, del Testo Unico Sicurezza.

A fronte del così conferito incarico, per quanto alle attività poste in essere dal Commissario delegato, in qualunque ambito territoriale le stesse si svolgano, sia presso le sedi societarie della Autostrade Alto Adriatico S.p.A. volte a prestare il proprio supporto operativo e logistico, sia nei cantieri, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il suddetto Delegato dovrà:

- a) garantire l'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 del Testo Unico Sicurezza;
- b) assicurare l'attuazione e l'osservanza delle misure di prevenzione e protezione individuate dal datore di lavoro in seguito alla valutazione dei rischi da lui effettuata ai sensi dell'art. 28 comma 2 lett. b) del Testo Unico Sicurezza;
- c) promuovere e concretizzare la realizzazione dei programmi delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, stabilito preventivamente dal datore di lavoro, secondo quanto richiede l'art. 28 comma 2 lettera c) del Testo Unico Sicurezza;
- d) collaborare e fornire informazioni al servizio di prevenzione e protezione aziendale in merito:
 - i) alla natura dei rischi;
 - (ii) all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - (iii) alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi e lavorativi in generale;
 - (iv) ai dati relativi alle malattie professionali;
 - (v) ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- e) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal testo Unico Sicurezza o, qualora il medico competente sia stato nominato, verificare la perdurante efficacia della nomina e procedere, qualora si renda necessario o opportuno, alla sostituzione dello stesso;

loro salute e alla sicurezza;

- g) prevedere misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- h) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- i) verificare che i lavoratori siano inviati alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, anche richiedendo al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel Testo Unico Sicurezza, e vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- j) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Testo Unico Sicurezza, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- k) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- l) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- m) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del Testo Unico Sicurezza;
- n) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- o) adempiere, per i contratti di competenza, a quanto disposto dall'art. 26 del Testo Unico Sicurezza, e, in particolare,
 - (i) verificare o accertarsi che sia stata verificata l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del Testo Unico Sicurezza;
 - (ii) fornire ai terzi affidatari - se e nella misura in cui ciò sia richiesto dall'art. 26 del Testo Unico

Sicurezza - dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad

operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

(iii) promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i "datori di lavoro" assicurando -tra l'altro- che sia redatto il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3, del Testo Unico Sicurezza e/o che i "datori di lavoro" delle imprese appaltatrici partecipino, per quanto di loro competenza, all'elaborazione dello stesso, fornendo e assicurando che siano fornite al committente tutte le informazioni necessarie a tal fine e vigilando sull'applicazione da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e/o dei lavoratori autonomi delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel relativo documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3, del Testo Unico Sicurezza, fermo restando il principio dell'autonomia organizzativa propria di ciascuno di essi;

(iv) strutturare e garantire il controllo degli accessi per la verifica delle generalità, dei requisiti legali e di regolarità assicurativa per il personale delle aziende appaltatrici o fornitrici;

p) qualora il Commissario delegato operi come "committente" (secondo la definizione di cui all'art. 89, comma 1 lett. b) del Testo Unico Sicurezza) ai sensi del Titolo IV dello stesso:

(i) nelle fasi di progettazione dell'opera, attenersi - o, qualora sia stato di ciò incaricato un "responsabile dei lavori" (come definito all'art. 89, comma 1 lett. c) del Testo Unico Sicurezza) o altra funzione aziendale, accertarsi che l'incaricato si sia attenuto - ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Testo Unico Sicurezza sia al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente, e sia all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori o delle fasi di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 1 del Testo Unico Sicurezza;

(ii) designare - o, qualora sia stato di ciò incaricato un "responsabile dei lavori" o altra funzione, accertarsi che siano stati regolarmente designati - il coordinatore per la progettazione e/o il coordinatore per l'esecuzione, e verificare - o accertarsi che il "responsabile dei lavori" verifichi - che gli stessi adempiano alle obbligazioni previste agli artt. 90, 91, 92 e 98 del Testo Unico Sicurezza;

(iii) ricevere e trasmettere - o, qualora sia stato di ciò incaricato un "responsabile dei lavori" o altra funzione, verificare che sia stato ricevuto e trasmesso - il piano di sicurezza e coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori, ai sensi di quanto previsto all'art. 101, comma 1 del Testo Unico Sicurezza;

(iv) comunicare - o, qualora sia stato di ciò incaricato un "responsabile dei lavori" o altra funzione, verificare che siano stati comunicati - alle "imprese affidatarie", alle "imprese esecutrici" e ai "lavoratori

i nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, i cui nomi dovranno

altresì apparire nel cartello di cantiere, secondo quanto previsto all'art. 90, comma 7 del Testo Unico Sicurezza;

(v) verificare - o, qualora sia stato di ciò incaricato un "responsabile dei lavori" o altra funzione - controllare che sia stata da questi verificata - secondo quanto previsto dall'art. 90, comma 9 del Testo Unico Sicurezza, l'idoneità tecnico professionale delle "imprese affidatarie", delle "imprese esecutrici" e dei "lavoratori autonomi" con le modalità di cui all'Allegato XVII del Testo Unico Sicurezza, chiedendo alle imprese stesse la documentazione utile a valutarne la capacità sotto il profilo tecnico-organizzativo, nonché la conseguente fattibilità delle lavorazioni con l'approntamento di mezzi idonei di prevenzione e l'impiego di macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti oltre che di maestranze qualificate e/o specializzate, salvo che si tratti di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'Allegato XI del Testo Unico Sicurezza, per i quali la verifica potrà essere fatta anche mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti di cui all'Allegato XVII del Testo Unico Sicurezza e da autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

(vi) chiedere ed ottenere - o, qualora sia stato di ciò incaricato un "responsabile dei lavori" o altra funzione, verificare che sia stata chiesta ed attenuta - una dichiarazione dell'organico medio annuo delle "imprese esecutrici" coinvolte nell'esecuzione dei lavori, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

(vii) trasmettere - o, qualora sia stato di ciò incaricato un "responsabile dei lavori" o altra funzione, verificare che siano trasmessi - all'amministrazione concedente e alle altre autorità competenti la notifica preliminare e gli aggiornamenti di cui all'articolo 99 del Testo Unico Sicurezza, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, e la dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui ai precedenti punti;

(viii) verificare - o, qualora sia stato di ciò incaricato un "responsabile dei lavori", accertarsi che sia stata da questi verificata - l'idoneità ambientale delle aree di lavoro, compresi gli eventuali edifici esistenti, e quella

dei locali adibiti a servizi igienico - assistenziali, rispetto alla normativa prevenzionale e di igiene vigente e di futura emanazione, verificando e accertandosi altresì del mantenimento nel tempo delle condizioni ambientali di cui alla frase precedente;

(ix) ricevere le eventuali segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relative alla inosservanza - da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi - delle disposizioni degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 del Testo Unico Sicurezza e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 dello stesso, ove previsto, assumendo - o, qualora sia stato di ciò incaricato un "responsabile dei lavori", verificando che siano state da questi assunte - le opportune iniziative anche relativamente all'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

(x) verificare - o, qualora sia stato di ciò incaricato un "responsabile dei lavori" o altra funzione, controllare che sia verificata - l'attuazione degli obblighi di corresponsione degli oneri della sicurezza e di formazione posti a carico del datore di lavoro dell'"impresa affidataria" dall'art. 97 del Testo Unico Sicurezza, commi 3-bis e 3-ter;

(xi) verificare - o, qualora sia stato di ciò incaricato un "responsabile dei lavori", controllare che sia da questi verificata - la corretta applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota di cui al capo II del Titolo IV del Testo Unico Sicurezza;

(xii) assicurare - o, qualora sia stato di ciò incaricato un "responsabile dei lavori", controllare che sia da questi assicurato - il coordinamento con l'"impresa affidataria" e le "imprese esecutrici" ai fini della rimozione dei materiali pericolosi;

(xiii) nel caso non sia obbligatoria la designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, provvedere:

(1) a fornire alle "imprese esecutrici" ed ai "lavoratori autonomi" dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui sono destinati ad operare e sulle misure di protezione ed emergenza adottate in relazione all'attività svolta;

(2) a promuovere la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, così come il coordinamento dei relativi interventi, e l'informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera nel suo complesso o dall'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per

assenza di rischio;

- r) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e della data di assunzione;
- s) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- t) comunicare o - qualora sia a ciò stata preposta una Funzione organizzativa - verificare che siano regolarmente comunicati in via telematica all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del relativo certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (restando inteso che tale ultimo obbligo di comunicazione si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 1124 del 1965);
- u) adeguarsi con la massima diligenza e tempestività agli obblighi che dovessero essere eventualmente imposti in futuro da provvedimenti imperativi, sia di fonte legale che contrattuale collettiva, ovvero imposti dalla pubblica autorità;
- v) vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23 e 24 del Testo Unico Sicurezza, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del Delegato. Conseguentemente, egli dovrà:
 - (i) assicurare il controllo e la verifica dell'affidabilità, della sicurezza e dell'efficienza degli attrezzi, delle macchine e degli impianti e la loro conformità alle norme antinfortunistiche e la loro rispondenza ai criteri di sicurezza e alle ulteriori disposizioni di legge applicabili, ivi incluse, senza limitazione alcuna, le disposizioni di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 -in quanto transitoriamente in vigore- e D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, con particolare riguardo all'esistenza di adeguata protezione in tutti i macchinari e la loro rispondenza a criteri di sicurezza;
 - (ii) assicurare che si dia regolarmente luogo ai collaudi, controlli e verifiche periodiche per gli attrezzi, i macchinari e le loro parti soggette a tali verifiche (quali, ad es.: gru, argani, paranchi, ascensori,

montacarichi, funi, apparecchi a pressione, depositi di gas, ecc.), ed esigere l'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni aziendali in relazione all'utilizzo degli stessi;

(iii) assicurare la regolare apposizione e il mantenimento in posizione dei cartelli contenenti avvisi di pericoli o gli altri avvisi di legge e l'indicazione dei mezzi di protezione a disposizione dei dipendenti;

(iv) garantire il controllo della sicurezza degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento e di distribuzione del gas, pretendendo dalle imprese abilitate alla manutenzione degli stessi le dichiarazioni, certificazioni e attestazioni di conformità -comunque denominate- richieste dalla legge;

w) curare l'acquisizione, la tenuta, l'archiviazione e l'aggiornamento della documentazione e delle comunicazioni che la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi richiede siano tenute a disposizione delle autorità nelle sedi e con le modalità prescritte;

aa) assicurare il rispetto delle norme in materia di sostanze e preparati pericolosi, e così, tra le altre, le disposizioni in materia di valutazione delle conseguenze sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dall'uso degli stessi;

bb) garantire l'integrale osservanza delle norme vigenti in materia di antincendio e gestione delle emergenze, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il suddetto Delegato dovrà:

l) garantire il rispetto delle norme in materia di prevenzione degli incendi, ivi incluse le norme e criteri tecnici, ponendo in essere tutte le attività e gli adempimenti richiesti a tal fine dalla normativa vigente e così, in particolare:

(a) assicurare l'adozione delle misure di prevenzione degli incendi individuate dal datore di lavoro in seguito alla valutazione dei rischi effettuata secondo quanto previsto al D.M. 10 marzo 1998, e finalizzate a:

(1) ridurre le probabilità di insorgenza di un incendio;

(2) garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio;

(3) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento;

(4) assicurare l'estinzione di un incendio;

(5) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio;

(6) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio;

(b) aggiornare le misure di prevenzione degli incendi in relazione ai mutamenti organizzativi e delle attività lavorative che hanno rilevanza ai fini della valutazione del rischio antincendio, quali, ad es., modifiche di attività o di strutture, nuova destinazione dei locali o variazioni qualitative e quantitative delle sostanze

sicurezza precedentemente accertate e valutate;

c) verificare la operatività degli impianti e delle attrezzature antincendio, predisponendo e richiedendo l'esecuzione delle verifiche e delle manutenzioni periodiche richieste dalla legge e pretendendo dalle imprese abilitate alla manutenzione degli stessi le dichiarazioni, certificazioni e attestazioni di conformità - comunque denominate - richieste dalla legge;

d) garantire la conformità delle azioni poste in essere dal Commissario delegato al disposto del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, nelle forme e nei tempi previsti all'art. 4 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, e così, in particolare:

(1) presentare al competente Comando dei Vigili del Fuoco le istanze di cui all'art. 16 comma 2 dal D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, acquisendo le ricevute relative;

(2) inviare al competente Comando dei Vigili del Fuoco le richieste di rinnovo periodico di conformità antincendio alle scadenze previste dall'art. 5, commi 1 o 2 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;

(3) formulare e presentare al Comando dei Vigili del Fuoco l'istanza di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 in relazione ai progetti di nuovi impianti e costruzioni o di modifiche agli impianti e costruzioni esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di rischio, e fornire tempestivamente la documentazione integrativa eventualmente richiesta dal Comando dei Vigili del Fuoco;

II) adottare le misure necessarie per la gestione delle emergenze secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del Testo Unico Sicurezza, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

III) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (nel seguito, per brevità, gli "Addetti all'Emergenza");

IV) fornire agli Addetti all'Emergenza i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

Per l'adempimento degli obblighi predetti previsti dalla normativa di riferimento pro tempore vigente, anche tecnica, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi e gestione delle emergenze,

vengono attribuiti al Delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura

delle funzioni a lui delegate, ivi compreso il potere di avvalersi, oltretutto di personale della S.p.A. Autovie Venete, di consulenti esterni specializzati, alla cui nomina, salvo i casi di necessità ed urgenza, dovrà procedersi in ottemperanza alle vigenti procedure organizzative.

Il Delegato deciderà in piena autonomia senza limiti di spesa e necessità di preventiva autorizzazione per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra (esclusi in ogni caso gli interventi comportanti innovazioni di carattere strutturale all'interno della Autostrade Alto Adriatico S.p.A.), con il potere di impegnare direttamente la spesa, fermo restando il rispetto delle procedure (intese solo come modalità esecutive) separatamente definite dalla Autostrade Alto Adriatico S.p.A. e dal Commissario Delegato, e le indicazioni di budget approvato dalla Concessionaria autostradale. Nel caso vengano disposte spese al di fuori delle procedure organizzative concordate e del budget approvato, per motivi di necessità ed urgenza, il Delegato ne darà immediata comunicazione al Commissario Delegato, senza che ciò possa intendersi limitazione alcuna alle funzioni delegate.

Il Delegato avrà, inoltre, il potere di:

I) rappresentare il Commissario delegato ad ogni effetto di legge innanzi agli Enti, alle competenti Autorità e agli organi pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di controllo, ispettive e di vigilanza (nel seguito, per brevità, gli "Organi di Vigilanza") circa il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tra cui prevenzione incendi e gestione delle emergenze, sia vigenti che di futura emanazione, in tutti i rapporti attinenti l'esercizio delle funzioni delegate, ivi incluse tutte le comunicazioni, le denunce, le notifiche, le richieste di nulla osta e di titoli abilitativi previste dalla normativa ed indirizzate alle Autorità ed agli Enti competenti, presenziando, altresì, agli accessi ed alle visite ispettive e di controllo, ed accedendo alle legittime richieste formulate dai pubblici funzionari;

II) adempiere – ove ne ritenga la legittimità, e con l'esercizio del potere di spesa di cui sopra – alle diffide, disposizioni e prescrizioni impartite dagli Organi di Vigilanza anche ai sensi dell'art. 20 e ss. del D. Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 (fermo restando ogni concorrente o autonomo profilo di personale responsabilità per condotte la cui rilevanza penale emerga sotto il profilo della colpa o del dolo);

III) sospendere, anche solo parzialmente, l'attività lavorativa, qualora il protrarsi della stessa avvenga in violazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tra cui prevenzione incendi e gestione delle emergenze, ovvero si versi in una situazione di pericolo grave e immediato per la sicurezza e la salute degli addetti, ovvero gli impianti, i macchinari, le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto e di sollevamento, i materiali destinati alle opere provvisorie, i dispositivi di protezione non rispondano ai requisiti essenziali di sicurezza previsti

IV) delegare – in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Testo Unico Sicurezza, specifiche funzioni a soggetti

appartenenti all'organizzazione della SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO (S.A.A.), dandone comunicazione al Delegante;

V) attribuire a dirigenti e preposti, mediante formale atto scritto, i compiti connessi al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di sul lavoro. In ogni caso i singoli dirigenti e preposti, così come tutti gli altri lavoratori dipendenti, saranno tenuti a conformarsi alle disposizioni impartite, nella materia oggetto di delega, dal Delegato.

Degli atti adottati dovrà essere data debita informativa, con cadenza almeno semestrale, al Commissario Delegato.

Il Delegato ha l'obbligo, altresì, di trasmettere tempestivamente al Commissario Delegato i verbali contenenti le prescrizioni impartite dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 a seguito dell'accertamento di contravvenzioni, nonché i provvedimenti di sospensione dell'attività adottati dagli Organi di Vigilanza, e ciò al fine di permettere una corretta vigilanza in ordine all'espletamento delle funzioni delegate.

Si precisa inoltre che:

- 1) l'indicazione specifica della normativa di legge cui fare riferimento non deve intendersi come esaustiva dei doveri del Delegato, il quale dovrà, viceversa, provvedere a che venga adempiuto ogni altro obbligo in materia previsto dalla vigente legislazione (nazionale, regionale e, se del caso, comunitaria), con la sola esclusione degli adempimenti non delegabili ai sensi di legge; il Delegato dovrà inoltre tenersi costantemente aggiornato in ordine all'emanazione di nuove disposizioni in materia;
- 2) il Delegato dovrà segnalare tempestivamente ogni situazione, di carattere personale o che riguardi la vita o le attività della Concessionaria autostradale o del Commissario delegato, che possa incidere in misura apprezzabile sulle condizioni e sui termini di conferimento della presente delega.

Nel rispetto delle condizioni poste precedentemente, il Delegante dichiara l'astensione da ogni attività di ingerenza all'assolvimento delle funzioni delegate.

Il tutto con promessa di aver l'operato del Delegato per rato e valido, senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica, in modo che da nessuno, persona fisica o giuridica, possa essere eccepita mancanza o insufficienza di poteri nell'operato del nominato Delegato.

PER ACCETTAZIONE

(ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

(geom. Zorro Grattoni)

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA